

la situazione nella quale ci troviamo, mentre dobbiamo rendere giustizia. Ciò vuol dire anche accusare o non accusare, a seconda della nostra convinzione. La rilevata opportunità di una riforma non deve essere, per altro, un alibi per seguire la via più facile, per sfuggire con un atto precipitoso di accusa ad una scelta razionale.

Si può dire che il dibattito sia stato estremamente duro, ma le forze responsabili non hanno superato certi limiti. Incidentalmente, mi sia consentito dire che, con evidente eccesso, si è prospettato, sotto il profilo della moralità, il caso dell'Italia quasi fosse unico nel nostro pianeta. Ma conserviamo un certo realismo! Non facciamo gli altri sempre migliori di noi, per le nostre polemiche! È molto brutto che certe cose avvengano. Ma, onorevole Felisetti, che cosa si è fatto in America, per colpire certi implacabili corruttori a livello mondiale? Che cosa si è fatto in altri paesi, ove sono stati concessi generosi perdóni per colpe riconosciute e si è assistito a straordinarie rivincite elettorali? (*Proteste a sinistra e all'estrema sinistra*).

Rendiamo dunque serenamente giustizia, alla luce delle cose provate, e preoccupiamoci anche di quelle che, in questi giorni, abbiamo un po' dimenticato: non facciamo dunque di questo episodio un momento di distrazione in confronto ai grandi problemi di recupero e di normalizzazione, ad un più alto livello, che il paese oggi si trova ad affrontare (*Interruzione del deputato Ugo La Malfa — Proteste a sinistra e all'estrema sinistra*). Dobbiamo affrontarli tutti noi con una certa misura di armonia, appropriata e graduale, in un contesto di stima, di serietà e di cooperazione.

Benché io sia convinto che i nostri mali sono inerenti non agli obiettivi, ma ai modi con i quali essi sono stati e sono tuttora perseguiti, modificare i quali, contrastando, secondo necessità, tutte, dico tutte, le forze influenti, è somma responsabilità nostra; benché io sia convinto di questo — dicevo —, dobbiamo riconoscere che oggi il tessuto sociale è largamente lacerato, le istituzioni sono squilibrate, non coordinate e sovente impotenti, la violenza è così paurosamente presente da mettere a repentaglio l'ordinato svolgimento della vita di relazione.

Al di là del traguardo di questa tormentata decisione, c'è dunque la realtà del paese che esige la nostra coraggiosa iniziativa, ad evitare che siano resi vani gli

sforzi coraggiosi di generazioni di democratici per creare un'Italia libera, moderna e civile.

Atteggiamenti pregiudiziali, rigide posizioni accusatorie, indisponibilità alla riflessione hanno caratterizzato purtroppo, e duole doverlo riconoscere, questo dibattito. Ma le cose sono state dette con qualche riguardo e con riguardo sono state ascoltate. Non c'è stato però riguardo in alcuni interventi, e penso, in particolare, a quelli degli onorevoli Pinto, Corvisieri e della parte radicale. Mi sono domandato se ad essi dovesse essere data una risposta. Ed ho pensato che una risposta fosse opportuna innanzi tutto per esprimere il vivo rammarico per il modo grossolano ed irresponsabile con il quale sono state dette intorno al Capo dello Stato cose che offendono la verità (*Applausi al centro*) prima che la persona alla quale, nel rispetto del paese, è stata affidata una così alta funzione.

CORVISIERI. Ma è amico di Lefèbvre o no? (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Corvisieri, ella ha parlato, lasci ora parlare l'onorevole Moro.

MORO ALDO. In questi oratori, poi, il quadro dell'accusa si è, non occasionalmente, ma intenzionalmente dilatato, fino a toccare, al di là degli uomini, il partito che ha guidato per 30 anni l'Italia ed è ancora oggi, pur negli spostamenti di forza verso sinistra, in una posizione dominante e di alta responsabilità. Il suo potere non è espressione di regime; non nasce dalla coercizione, ma dal consenso, dalla profonda consapevolezza, nell'opinione pubblica, d'importanti valori e modi di vita da garantire e dell'inaccettabilità di talune globali proposte alternative.

Come se la nostra fosse una sfida, come se il nostro consapevole e risoluto atteggiamento fosse un atto di prevaricazione, ci si accusa di fare quadrato attorno al senatore Gui. Segno questo, si dice, della nostra arroganza, della nostra incapacità di accettare, comunque, un'accusa ed una sconfitta: una pretesa, cioè, di superiorità e d'intangibilità. In realtà, la radice psicologica e politica della nostra posizione è diversa. Non si tratta di pura opportunità; non si tratta di un calcolo, di una chiusura pregiudiziale di fronte al-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

la verità da accertare, una verità purificatrice e quindi consona ad una democrazia che deve avere il coraggio di identificare e di correggere ogni deviazione.

Noi siamo invece di fronte ad una fase della procedura che richiede da noi un « sì » od un « no » ad un'accusa, e non in un momento di passaggio automatico ad un'altra fase, che noi ovviamente rispetteremmo. Dovremmo dire che il senatore Gui è colpevole, o almeno che noi non sappiamo in che posizione egli sia di fronte ai fatti dei quali oggi discutiamo. Ed analogamente dovremmo pensare dell'onorevole Tanassi. Ma a questo riconoscimento, né implicito né esplicito, noi non possiamo giungere per una ragione di coscienza. Di coscienza, dico, e non già di utilità, ché anzi forse la ragione politica potrebbe suggerirci un atteggiamento dilatorio, anche se sappiamo che l'ulteriore momento processuale, unico e definitivo, potrebbe riservare, per il modo come esso è strutturato, incomprensioni ed impuntature non minori di quelle (tutte politiche) di fronte alle quali sinora ci siamo trovati.

Anche qualcuno di noi avrà guardato a questa prospettiva liberatoria. Ma si è pensato molto. Sarebbe stato come offrire, per la nostra utilità di partito, per un alibi di partito, una vittima alla ragione di Stato. Pensandoci appunto più a fondo, vi abbiamo rinunciato ed abbiamo fatto, come si dice, quadrato intorno al senatore Gui, perché la nostra convinzione è l'innocenza, perché vediamo solo sospetti ed artifici rivolti a contestare una vita di mai smentita dignità, una vita dedicata non a giochi di potere, non ad intrighi di partito, ma alla causa della democrazia ed al servizio dello Stato.

Non sappiamo se questo atteggiamento ci danneggerà. Non ce lo domandiamo, perché la ragione per la quale lo assumiamo è troppo grande per essere barattata contro un ammiccamento... (*Vivissimi applausi al centro e dei parlamentari di Costituente di destra-democrazia nazionale — Interruzione del deputato Pajetta — Vive proteste al centro.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Moro! A tutti è stata concessa ampia libertà di parola; lo stesso diritto ha l'onorevole Moro! Onorevoli colleghi, siamo alla conclusione di un

dibattito che si è svolto sinora in modo equilibrato. Prosegua, onorevole Moro.

MORO ALDO. ...con un ammiccamento, contro coscienza, all'opinione pubblica. In questa posizione troviamo unita la democrazia cristiana ed intendiamo con essa difendere la democrazia cristiana nel suo insieme. Ci siamo divisi qualche volta, ma su cose minori, su cose opinabili. Quando però si è trattato di grandi temi, di grandi scelte, di grandi valori, noi non ci siamo divisi, ma semmai altri si sono divisi, a dimostrazione del fatto che obiettivamente, l'area della verità era più ampia della nostra personale convinzione (*Interruzione del deputato La Torre.*)

Difendiamo dunque uniti la democrazia cristiana. Non qualsiasi...

PANNELLA. Con gli *omissis*, come al solito!

MORO ALDO. ...uomo della democrazia cristiana e qualsiasi momento della sua esperienza politica. Tutt'altro. Sappiamo discernere, fare la nostra critica, abbandonare, se è giusto, posizioni sbagliate. Ma questo non è il caso.

Noi sappiamo che quest'uomo non merita di essere ulteriormente giudicato...

URBANI. Neanche giudicato?

MORO ALDO. ...e non possiamo indurci a dire cose diverse da quelle che noi pensiamo. Non è dunque che non siamo capaci di rivedere le nostre posizioni.

Non si tratta, onorevole Felisetti, di un primato, quale che sia, della democrazia cristiana, il quale è del resto una fredda constatazione dei fatti, fatti importanti anche perché durevoli, il che dimostra che essi hanno non ragioni occasionali, ma radici storiche.

Sì, teniamo ad un primato che sia anche di giustizia e di moralità nell'ambito di un sistema libero, nel quale i colpevoli, se siano veramente tali, possono essere esemplarmente puniti.

Quello che non accettiamo è che la nostra esperienza complessiva sia bollata con un marchio di infamia in questa sorta di cattivo seguito di una campagna elettorale esasperata. Intorno al rifiuto dell'accusa che, in noi, tutti e tutto sia da condannare, noi facciamo quadrato davvero. Non so quanti siano a perseguire un tale disegno

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

politico, ma è questa, bisogna dirlo francamente, una prospettiva contraddittoria con una linea di collaborazione democratica. A chiunque voglia travolgere globalmente la nostra esperienza; a chiunque...

Una voce all'estrema sinistra. Non è il prezzo che ci potete chiedere!

MORO ALDO. ...voglia fare un processo, morale e politico, da celebrare, come si è detto cinicamente, nelle piazze, noi rispondiamo con la più ferma reazione e con l'appello all'opinione pubblica che non ha riconosciuto in noi una colpa storica e non ha voluto che la nostra forza fosse diminuita. Non accettiamo di essere considerati dei corrotti, perché non è vero. Anzi, vogliamo ricordare, senza pretesa certo di esclusività, alcune figure moralmente esemplari, molte figure, talune politicamente importanti, altre meno, ma delle quali è dire poco considerarle ineccepibili.

PANNELLA. Gava! Gioia! (*Vivi commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella! Onorevoli colleghi!

MORO ALDO. Vi sono gestioni di Governo, nell'arco di tanti anni, assolutamente corrette... (*Commenti all'estrema sinistra — Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Moro!

MORO ALDO. ...ed innumerevoli amministrazioni locali esemplari per il loro rigore ed il loro impegno. Abbiamo certo commesso anche degli errori politici, ma le nostre grandi scelte sono state di libertà e di progresso ed hanno avuto un respiro storico, tanto che ad esse deve ricondursi chiunque voglia operare efficacemente nella realtà italiana. Certo un'opera trentennale, per la quale si realizza una grande trasformazione morale, sociale e politica, ha necessariamente delle scorie, determina contraccolpi, genera squilibri che debbono essere risanati, tenendo conto delle ragioni per le quali essi si sono verificati. Ecco perché al balzo in avanti innegabile di questi anni segue una crisi che deve essere diagnosticata con rigore e curata con coraggio. Ma essa non significa affatto che tutto fosse sbagliato, ma solo che vi sono

stati eccessi ed errori, in qualche misura inevitabili, in questo processo storico. Esso ha avuto in complesso un'accentuazione personalistica, ma in un contesto comunitario. Forse la sintesi di questi due momenti, sotto l'urgenza delle cose, può essere stata in qualche caso imperfetta, ma nessuno si illuda di fare a meno di queste due componenti, nessuno pensi di governare l'Italia senza rispettarle entrambe. E, come frutto del nostro, come si dice, regime, c'è la più alta e la più ampia esperienza di libertà che l'Italia abbia mai vissuto nella sua storia (*Vivissimi applausi al centro*), una esperienza di libertà...

ROMUALDI. Con i comunisti al potere, la libertà? Questa è la libertà?

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi!

MORO ALDO. ...capace di comprendere e valorizzare, sempre che...

PANNELLA. Dillo ai morti di piazza Fontana! (*Commenti all'estrema sinistra — Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

MORO ALDO. ...non si ricorra alla violenza, qualsiasi fermento critico, qualsiasi vitale ragione di contestazione, i quali possano fare nuova e vera la nostra società. Non si dica che queste cose ci sono state strappate. Noi le abbiamo rese, con una nostra decisione, possibili ed in certo senso garantite.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare. Se avete un minimo di saggezza, della quale, talvolta, si sarebbe indotti a dubitare, vi diciamo fermamente di non sottovalutare la grande forza dell'opinione pubblica che, da più di tre decenni, trova nella democrazia cristiana la sua espressione e la sua difesa.

Credo che essa non intenda rinunciare a questo modo di presenza, così come noi non pensiamo di rinunciare a questa forza, ai diritti che ne conseguono ed ai compiti che ci sono affidati. Si tratta di cose estremamente serie, ed è doveroso in questo momento riaffermare le ragioni della libertà e la necessaria integrità del paese nella sua sostanza sociale e politica.

Rispettando gli altri, desideriamo essere rispettati a nostra volta in qualsiasi momento, ed in particolare quando esprimiamo un voto di coscienza. Chiediamo di essere rispettati non solo per la imponente quantità di consensi che, sostanzialmente inalterata, noi abbiamo alle nostre spalle, ma anche e soprattutto perché, mentre è in atto una corrosione dei valori e delle strutture della società, una corrosione che dovrebbe fare riflettere seriamente quanti vanno al di là dell'immediato e guardano al domani, noi rappresentiamo non solo dei voti, ma idee, attese, speranze, valori, un patrimonio insieme di innovazioni, di ricchezza umana, di stabilità democratica, del quale il paese, secondo la nostra profonda convinzione, non potrebbe fare a meno.

Comunque termini questa vicenda, quale che sia la sorte degli uomini per la quale, pieni di passione e speranza, ci siamo battuti, noi democristiani, fedeli alla tradizione, ma capaci di una nuova creazione, faremo ancora il nostro dovere (*Vivissimi, prolungati applausi al centro e dei parlamentari socialdemocratici — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla relazione della Commissione inquirente.

Sospendo la seduta fino alle 10 di domani.

La seduta, sospesa alle 15,10 di mercoledì 9 marzo, è ripresa alle 10 di giovedì 10 marzo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere, a norma dell'articolo 27 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, alla votazione sulle conclusioni della relazione della Commissione inquirente, che propongono la messa in stato d'accusa degli ex ministri Luigi Gui e Mario Tanassi.

Ricordo che, a norma del quinto comma del ricordato articolo 27, la deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

È stata espressamente richiesta la votazione separata e contestuale delle proposte di messa in stato d'accusa dell'ex ministro Luigi Gui e dell'ex ministro Mario Tanassi,

in base alle imputazioni contenute nelle conclusioni della Commissione inquirente. Mi risulta - dalle consultazioni che la Presidenza ha ritenuto suo dovere promuovere - che su questo punto procedurale vi è una unanimità di consensi.

È risultato evidente, inoltre, che, nel caso in cui il Parlamento non approvi la messa in stato d'accusa dei due ex ministri, gli atti relativi agli altri imputati saranno trasmessi all'autorità giudiziaria per l'eventuale seguito di competenza.

Ho invece avuto modo di constatare una differenza di opinioni sulla procedura da adottare nei riguardi degli imputati cosiddetti « laici » nel caso che la decisione dell'Assemblea fosse per la messa in stato d'accusa di uno o di entrambi gli ex ministri.

Ritengo che questa differenza di tesi, per la delicatezza e novità della questione, possa e debba essere risolta dall'Assemblea. È infatti la prima volta che, nella relazione della Commissione inquirente, sono formulati capi di imputazione connessi, nei confronti di ex ministri e di privati cittadini.

Le due differenti opinioni sono le seguenti, e prego l'Assemblea di far attenzione, perché su di esse sarà tra poco chiamata a votare.

Secondo una prima tesi, la messa in stato di accusa è un atto che la Costituzione prevede esclusivamente nei confronti di membri del Governo e non di privati cittadini.

Pertanto - è la prima tesi - se il Parlamento in seduta comune voterà per la messa in stato di accusa dei ministri, dovrà poi limitarsi ad una semplice trasmissione alla Corte costituzionale dei capi di imputazione formulati dalla Commissione inquirente nei confronti dei privati cittadini per reati connessi con quelli degli ex ministri messi in stato di accusa. Sempre secondo questa prima tesi, quindi, nel caso in cui il Parlamento approvi la messa in stato di accusa degli ex ministri Gui e Tanassi, la Corte costituzionale sarà investita della cognizione dell'intero procedimento e, quindi, della posizione degli altri imputati per i reati indicati dalla Commissione inquirente, secondo le imputazioni formulate nei confronti di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio e Antonio Lefèbvre D'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Maria Fava, Luigi Olivi e Victor Max Melca.

Sempre secondo la prima tesi, nel caso in cui il Parlamento approvi soltanto la messa in stato di accusa dell'ex ministro Gui, la Corte costituzionale sarà investita ugualmente della cognizione delle posizioni processuali di tutti gli imputati che ora ho indicato. Nel caso in cui il Parlamento approvi soltanto la messa in stato di accusa dell'ex ministro Tanassi, la Corte costituzionale sarà investita della cognizione della posizione processuale di tutti gli imputati sopra indicati, ad eccezione degli imputati Olivi e Melca, gli atti relativi ai quali saranno trasmessi all'autorità giudiziaria per l'eventuale seguito di competenza. Questi sono i termini della prima tesi.

Vi è poi una seconda tesi. Secondo quest'ultima, il Parlamento in seduta comune dovrebbe pronunciarsi nei confronti di tutti gli imputati indicati nelle conclusioni della Commissione inquirente, in quanto — si sostiene — la votazione per la messa in stato di accusa anche degli imputati cosiddetti « laici » è considerata condizione perché la Corte costituzionale possa giudicare su di essi. Pertanto, sempre secondo questa seconda tesi, nel caso di messa in stato di accusa degli ex ministri, si dovrebbe procedere ulteriormente alle seguenti 11 votazioni, in riferimento alle conclusioni della Commissione inquirente: 1) su Duilio Fanali per il reato di cui alla lettera A; 2) su Bruno Palmiotti per i reati di cui alla lettera A; 3) su Ovidio Lefèbvre D'Ovidio per il reato di cui alla lettera B; 4) su Ovidio Lefèbvre D'Ovidio per il reato di cui alla lettera C; 5) su Antonio Lefèbvre D'Ovidio per il reato di cui alla lettera B; 6) su Antonio Lefèbvre D'Ovidio per il reato di cui alla lettera C; 7) su Camillo Crociani per il reato di cui alla lettera D; 8) su Vittorio Antonelli per il reato di cui alla lettera D; 9) su Maria Fava per il reato di cui alla lettera D; 10) su Luigi Olivi per il reato di cui alla lettera E; 11) su Victor Max Melca per il reato di cui alla lettera E.

Questi sono i termini della seconda tesi.

Sulla questione, ritengo che si debba procedere, prima che l'Assemblea decida per alzata di mano, ad un dibattito limitato riportabile, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, all'articolo 41 del regolamento della Camera (richiamo per la posizione della questione). Tuttavia, attesa la delicatezza dell'argomento, consentirò di interloquire — ai sensi del-

l'articolo 45 del regolamento stesso — ad un oratore per ciascun gruppo, ferme restando le norme dell'articolo 41 in ordine alla durata degli interventi ed al sistema di votazione.

Al solo scopo di dare ordine alla votazione che dovremo fare su questo punto, sulla scelta tra le due tesi, ritengo utile considerare la prima tesi come proposta base.

Questa è la posizione delle questioni che ho ritenuto necessario fare per chiarezza dell'Assemblea.

Diamo luogo ora al dibattito limitato che io ho proposto. Prima di dare la parola ai colleghi che chiederanno di parlare su questo punto, invito gli stessi ad attenersi ai limiti di tempo che, per questo caso, stabilisce l'articolo 41 del regolamento della Camera.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. La ringrazio, signor Presidente, e le assicuro che non fruirò neanche di tutto il tempo che il regolamento mi concede.

Mi limito ad alcune brevi considerazioni per sostenere — anche se mi rendo conto che qui è la meno « popolare » — la seconda delle proposte che ella ci ha indicato, cioè non la proposta base.

Ritengo che le Camere debbano votare sulle singole persone e sui singoli capi di imputazione, perché questo è conseguenza delle proposte che la Commissione inquirente ha fatto al Parlamento in seduta comune.

Ieri, onorevoli colleghi — cito questo discorso perché è il più recente — parlando sulle funzioni del Parlamento in seduta comune, l'onorevole Moro, con molta prudenza, ha detto di non volersi pronunciare sulle funzioni di pubblico ministero che il Parlamento in seduta comune ha, secondo alcune tesi; ma ha aggiunto anche che è certo che « siamo chiamati a mettere in stato di accusa » dei cittadini, ex ministri o no. L'onorevole Moro, al quale io non intendo attribuire certamente né la paternità volontaria né quella involontaria di quanto andrò a dire, ritiene quindi che noi siamo qui chiamati a mettere in stato di accusa ex ministri ed anche i cosiddetti laici. Ma, per altro, non è una tesi isolata, onorevoli colleghi.

Credo che, prendendo spunto da questa tesi e dalle altre che sono state sostenute, noi possiamo altrettanto tranquillamente precisare che non stiamo decidendo soltanto della prosecuzione della azione giudiziaria nei confronti di due ex ministri, ma anche della prosecuzione dell'azione giudiziaria nei confronti degli altri imputati.

Basta esaminare — come dicevo poc'anzi — le conclusioni della Commissione inquirente per renderci conto che essa propone di proseguire l'azione giudiziaria nei confronti di tutte le persone che vengono indicate nei capi di accusa trasmessici dalla Commissione stessa.

Non mi occuperò del fatto se, in questo caso, si possa parlare o meno di connessione a' termini dell'articolo 45, n. 1, del codice di procedura penale o si debba parlare di concorso. Dico soltanto che l'articolo 319 del codice penale punisce un delitto bilaterale e che l'articolo 322 del codice stesso, secondo l'opinione dominante, prevede un titolo di reato a sé stante e non una forma di concorso nei delitti di corruzione passiva.

Dirò, invece, che — comunque — è certo che oggi il processo è unico: uno soltanto, nei confronti di tutti gli imputati che sono stati proposti per la messa in stato di accusa dalla Commissione inquirente. Facciamo, quindi, di fronte a questa unicità di processo e di proposte, alcune ipotesi; magari soltanto sul piano teorico, perché abbiamo già deciso come prenderle in considerazione.

Supponiamo che, a' termini dell'articolo 27 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, noi avessimo ritenuto che si dovesse votare le conclusioni della Commissione inquirente in blocco. Avremmo quindi esaminato non le posizioni dei singoli imputati, ma una proposta globale, complessiva, della Commissione inquirente. Abbiamo ritenuto (tutti abbiamo deliberato in questo senso) che, essendo la responsabilità penale personale, non si potesse votare in blocco neanche nei confronti dei due ministri la proposta della Commissione inquirente; e ciò anche perché le opinioni che ciascuno di noi ha nei confronti del singolo caso potrebbero — se dovesse essere votata in blocco la proposta della Commissione inquirente — influire sulla decisione a favore o contro un ministro, a favore o contro l'altro.

Quindi, abbiamo deciso che si debba votare sulla posizione di ogni singolo mi-

nistro, e le urne sono già approntate. Ho già detto che accetto questa tesi, e per ora ho ipotizzato soltanto che gli imputati siano dei ministri. Però bisogna trarre le conseguenze di questa tesi! Accettata la votazione separata sulle varie conclusioni della Commissione inquirente per quanto riguarda i ministri (il voto sui due ministri deve essere espresso pregiudizialmente, perché il diniego della messa in stato d'accusa esclude la possibilità di votare sui « laici ») è necessario considerare l'ipotesi a valle; cioè se votiamo separatamente per i ministri, dobbiamo considerare separatamente anche le posizioni dei singoli imputati laici.

Si è detto che la messa in stato di accusa (e lo ha ripetuto il Presidente della Camera riferendosi ad una autorevole dottrina) è un istituto che la Costituzione, all'articolo 96 (analogamente a quanto dispone all'articolo 90, ma in questo caso non ci interessa) prevede soltanto per i ministri.

Signor Presidente, mi trovo in difficoltà ad esprimermi a causa del chiasso che vi è in aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione al nostro esame è molto importante e molto delicata. Chiedo ai colleghi la cortesia di fare attenzione e di fare silenzio: stiamo discutendo — ripeto — una questione assai ardua. Abbiamo compiuto uno sforzo per condurre in porto un dibattito difficile, con un tono che è stato, a me sembra, nell'insieme positivo e giusto. Adesso, in questa fase, chiedo alla cortesia dei colleghi di prestare una attenzione particolare, perché mi rendo conto delle difficoltà che incontra il collega Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Chiedo veramente scusa, signor Presidente, ma mi sono davvero trovato in difficoltà.

Come dicevo, costituzionalisti insigni e di tutte le tendenze affermano che la messa in stato d'accusa è un istituto previsto soltanto per i ministri. Ma aggiungo anche un'altra considerazione che viene portata contro la tesi che vado sostenendo: il regolamento parlamentare e le leggi (sia quelle costituzionali, sia quelle ordinarie) che riguardano il procedimento per la messa in stato d'accusa prevedono soltanto la messa in stato d'accusa dei ministri e non si sono mai occupati (altra lacuna) dei « laici »,

cioè degli eventuali concorrenti nel reato o degli eventuali altri imputati che, per ragioni di connessione, siano stati sottoposti al giudizio dell'Inquirente.

Vi è però un punto insuperabile, ed è questo: il solo giudizio della Commissione inquirente, anche per quanto riguarda i « laici », non basta. Direi che uno degli argomenti portati dai colleghi i quali hanno sostenuto che in questa sede dovevamo discutere con molta attenzione della posizione degli ex ministri, è stato esattamente il seguente: non possiamo saltare una fase del giudizio, quale è la presente, e non possiamo saltarla perché la messa in stato di accusa è compito del Parlamento e non della Commissione inquirente. Quest'ultima ha proposto soltanto la detta messa in stato d'accusa, ed è il Parlamento, a Camere riunite, che deve decidere se accogliere o meno la proposta. Credo che sotto questo profilo nessuna censura di ordine giuridico meriti un ragionamento siffatto, poiché è chiaro, sia sulla base della legge costituzionale, sia della legge ordinaria e del regolamento parlamentare, che si debba passare attraverso ogni fase, una delle quali è, appunto, l'attuale. Se ciò vale per gli ex ministri, onorevoli colleghi, vale anche per i « laici », qualunque sia il motivo per i quali gli stessi sono imputati nel procedimento.

Un salto di giudizio — ed uso la parola giudizio in senso improprio, non in senso di grado di giurisdizione — aggraverebbe in modo pesante la disparità di trattamento fra ex ministri e « laici », che è stata resa eclatante non certo dalle nostre prese di posizione all'inizio del dibattito, ma dagli interventi in aula degli stessi onorevoli Gui e Tanassi.

Ci è stato detto che siamo una camera di consiglio. Voglio accettare anche questa tesi. Siamo una camera di consiglio, ma in questa sede debbono essere esaminate tutte le posizioni, non soltanto una. Vorrei dire, cioè, che non è accettabile la tesi dell'automatismo del trasferimento dei « laici » alla Corte costituzionale, senza che vi sia stato un giudizio in camera di consiglio da parte del Parlamento in seduta comune.

Ed arrivo alla conclusione. Siamo nell'ipotesi di connessione? Allora il rito della competenza assorbente vale per tutti gli imputati, perché prevale. Non siamo nel caso di connessione, ma in quello di concorso? Il silenzio della legge — è una questione di carattere generale quella che for-

mulo — non impedisce una decisione di messa in stato di accusa nei confronti degli imputati « laici ».

Sul piano pratico, ove avessi inteso sostenere la tesi che al nostro gruppo meglio si attaglia, avrei accettato — e non l'abbiamo accettata — la tesi della votazione sulle conclusioni della Commissione inquirente, *sic et simpliciter*; invece che procedere a molte votazioni, ne avremmo fatta una sola. Siamo per la messa in stato di accusa di tutti gli ex ministri e di tutti i « laici », e sarebbe stato per noi estremamente più semplice accettare una soluzione quale quella che ho detto. Non l'abbiamo accettata perché riteniamo che si debba evitare qualunque causa di nullità, e per evitare che si verifichino nullità, nessun atto del processo può essere omissivo. Ripeto, rimettere tacitamente o automaticamente i « laici » alla Corte, significa omettere una valutazione delle loro posizioni.

Concludendo, onorevoli colleghi, credo che si debba necessariamente, per i « laici », applicare la procedura prevista per i ministri. Possiamo errare tutti, possiamo errare nell'assumere determinate decisioni; ma ritengo che l'errore maggiore sarebbe l'omettere un atto dovuto. E per i motivi che ho illustrato che dobbiamo, a mio avviso, scegliere la seconda delle ipotesi prospettate dalla Presidenza.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, ritengo che sia esatto che noi stiamo per votare sulla messa in stato di accusa, tecnicamente — per quello che essa significa, come dato oggettivo e non soltanto soggettivo — soltanto degli ex ministri. Lo stato d'accusa è una situazione che non è prevista che per gli ex ministri. Per quelli che non sono ex ministri noi abbiamo soltanto una imputazione che è connessa a quella che è contenuta — come il meno che sta nel più — nello « stato di accusa » dei ministri stessi, perché lo stato d'accusa è forse qualcosa di più ampio ed ha significato diverso, e quindi riteniamo che sia cosa diversa e separata.

Innanzitutto io credo che debba farsi una questione ulteriore rispetto a quella che ella ha proposto al Parlamento. Cioè, ritengo che per quello che riguarda il rinvio a giudizio dei « laici » non possa asso-

lutamente applicarsi la norma relativa al *quorum* della votazione, perché se potevamo avere dei dubbi di costituzionalità relativi all'esistenza del *quorum*, non previsto dalla Costituzione, per gli ex ministri, in questo caso non si tratta di una questione di costituzionalità in quanto la legge 11 marzo 1953, n. 87, all'articolo 43 dispone l'applicazione dell'articolo 90 della Costituzione (anziché dell'articolo 96) soltanto in ordine alla deliberazione del Parlamento per la messa in stato di accusa. Noi riteniamo che per i « laici » non vi sia messa in stato di accusa; e notate che per i « laici » è ipotizzabile anche un procedimento di avocazione (chiamiamolo così) da parte della Corte costituzionale che non passi attraverso il giudizio del Parlamento e quindi attraverso il filtro di questa maggioranza assoluta, che è condizione straordinaria per quelle che sono le deliberazioni del Parlamento (quanto meno straordinaria, non parliamo di costituzionalità).

Da questa premessa e da questa considerazione io credo che nasca automatica la necessità di dover provvedere con votazioni separate per ciascun indiziato (non parliamo di accusati perché finora qui non c'è nessun imputato, in quanto se non sono imputati gli ex ministri, di cui si deve ancora votare l'eventuale messa in stato di accusa, possiamo dire che nessuno sia imputato). Quindi, si deve votare per l'imputazione, e la votazione deve essere per ciascun prevenuto e per ciascun capo di imputazione.

Io credo che per eliminare ogni dubbio sull'impossibilità di quella che potrebbe essere la fondatezza della tesi del voto in blocco, basti una considerazione. Tra i capi di accusa proposti dalla Commissione nei confronti di alcuni imputati « laici », ve ne sono alcuni che non troviamo assolutamente, nemmeno per riferimento, nei capi di imputazione proposti per gli imputati ex ministri. Il capo di imputazione per truffa non è contestato agli ex ministri. Qui non si ha nemmeno un'indicazione di quelli che sarebbero coimputati « laici » dei ministri. Invece, in altra parte delle proposte della Commissione, viene appunto proposto di stabilire se hanno commesso anche — separatamente — un reato, che evidentemente sarebbe un reato soltanto connesso, e non di concorso con gli ex ministri nello stesso reato; reato connesso che sarebbe quello di truffa. Evidentemente noi non li potremmo trascinare in un

giudizio per truffa solo perché si procede contro i ministri per un capo di imputazione che è di corruzione. Potremmo, al più, arrivare a considerare la corruzione attiva attratta dalla corruzione passiva contestata agli ex ministri; ma non potremmo attrarre il diverso reato di truffa: evidentemente quello è un altro reato che non solo astrattamente, ma concretamente, è diverso e al di fuori della previsione contestata agli ex ministri.

Ma devo dire qualcosa di più, signor Presidente, e ho finito. Siamo estremamente attenti. C'è un giudizio, già pendente davanti alla Corte costituzionale, promosso con ordinanza dell'8 luglio 1976, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1977, che ancora tratta della posizione non dei coimputati, ma dei correi « laici » nel caso Trabucchi, discusso dal Parlamento niente meno che nel 1965. Ognuno può trarre le considerazioni che vuole da queste date! Con questo giudizio si contesta la legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge n. 20 del 1962 che si ritiene vada interpretato nel senso che il voto negativo sulla messa in stato di accusa dei ministri comporta che, in relazione a quel fatto, non si possa procedere nei confronti di nessuno di quelli che possono essere indicati e considerati come correi.

È una questione gravissima perché porterebbe a travolgere anche quella ipotesi che gli stessi settori — ci si consenta di definirli così — innocentisti di questo Parlamento ritengono possibile, e cioè che corruzione vi è stata, anche se in altra direzione. Se dovesse passare non dico la eccezione di illegittimità costituzionale, che riaprirebbe la questione, ma questa interpretazione, che è il presupposto della questione di illegittimità costituzionale, ne conseguirebbe che, con un voto negativo sulla messa in stato di accusa dei ministri, ci illuderemmo se pensassimo di consentire la possibilità di procedere, poi, dinanzi al giudice ordinario nei confronti degli altri, a maggior ragione perché, in questo caso, diversamente dall'altro, i « laici » sono stati oggetto del procedimento, cosicché la decisione che prenderemo implicitamente verrà presa anche nei loro confronti, ed avremo precluso così ogni possibilità di procedere nei confronti di questi imputati « laici ».

Dirò di più. Nel regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa — che, per altro, è precedente alla legge del 1962, che ha innovato in ordine ai poteri della

Corte costituzionale di procedere d'ufficio nei confronti degli imputati per i reati concorrenti - esiste una norma che è pericolosa, e che io segnalo all'attenzione del Presidente, al quale in un momento come questo dobbiamo, come in nessun altro momento - io credo - tutta la nostra solidarietà intellettuale, perché le decisioni che dovrà prendere, in ordine alla valutazione del voto, coinvolgono tutti noi in maniera straordinaria. Questo perché si tratta di decisioni che possono essere oggetto di valutazioni in altra sede, che in ogni altro caso sarebbero precluse: credo che questo sia l'unico caso che si prospetti nella vita del Parlamento. Le dobbiamo quindi, signor Presidente, la massima solidarietà intellettuale nel suo sforzo, anche per quella parte che non vorrà rimettere all'Assemblea, ma che dovrà ella stesso compiere.

Dicevo, dunque, che anche il provvedimento la cui necessità si profilasse nel caso di deliberazione negativa in ordine alla messa in stato di accusa dei ministri è certamente di estrema delicatezza, perché il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa afferma che può essere disposta la votazione per parti separate, mentre non è consentita la presentazione di emendamenti alle proposte della Commissione, né di ordini del giorno. Ora, evidentemente, noi dobbiamo superare questa norma regolamentare. In tutti gli altri casi la norma regolamentare è sacra, e sarebbe un'eresia dire che essa deve essere superata. Ma è chiaro che noi dovremmo fare una proposta che non sia soltanto quella di non procedere a votazioni nell'eventualità in cui non venissero posti in stato di accusa i due ministri, ma anche quella di dichiarare esplicitamente la nostra incompetenza, proponendo la remissione degli atti al giudice ordinario perché decida come giudice competente. Altrimenti, avremmo precluso la possibilità di procedere anche nei confronti degli imputati « laici ».

Questa è la mia opinione, signor Presidente. La valuti e la prenda in considerazione anche in ordine alla mia proposta, che non è soltanto quella - come ho detto - di aderire alla richiesta di votazione separata per ciascun imputato e per ciascun capò di imputazione.

Richiamo, comunque, la sua attenzione anche su questo punto, signor Presidente, e cioè che le votazioni separate che non riguarderanno gli ex ministri ma i « laici »

non siano effettuate seguendo le norme previste per il Presidente della Repubblica. In realtà, qui decidiamo soltanto in conseguenza della connessione su di un'imputazione, e non su di una messa in stato di accusa. Non si può pretendere, in questo caso - lo dico con tutta umiltà, ma anche con estrema fermezza, signor Presidente - di applicare le norme che prevedono il *quorum* della maggioranza assoluta. Sotto questo profilo dobbiamo infatti considerare che si tratta veramente di un dato complementare e ordinatorio rispetto al dato principale del compito istituzionale del Parlamento.

Richiamo la sua attenzione anche su di un altro punto, signor Presidente. Ove fosse respinta la proposta di messa in stato d'accusa di ambedue i ministri, o si decidesse invece di procedere nei confronti dell'uno, e non dell'altro, allora per quanto riguarda gli imputati « laici », in ogni caso, dovendo allora stabilire che spetta al giudice ordinario occuparsi di loro, ritengo che dovremo preoccuparci di farlo con un provvedimento corretto, chiaro ed inequivoco, che non offra a nessuno la possibilità di dire che non si può procedere perché il nostro voto è preclusivo anche di ogni cognizione di altro giudice sul fatto.

Occorrerà un provvedimento che, eventualmente anche al di là della norma regolamentare, ma in ossequio alla legge ed alla necessità che la legge impone, dichiari l'incompetenza nostra, e quindi della Corte costituzionale, ma imponga la necessità di una nuova cognizione da parte del giudice ordinario.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non intervengo sulla sua proposta finale. Per chiarezza dell'Assemblea, però, a proposito della questione del *quorum*, a cui ella ha fatto riferimento, tengo a ricordare che l'articolo 27, quinto comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa stabilisce esplicitamente che la deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Se il Parlamento ritiene - ed è il punto che stiamo discutendo - che la messa in stato d'accusa debba essere votata anche per i singoli indiziati « laici » (seconda tesi, quella che è stata esposta poco fa dall'onorevole Pazzaglia), la votazione, a mio giudizio, non può non avvenire a norma dell'articolo 27,

quinto comma, che ho ricordato, e quindi con il *quorum* ivi indicato.

Non posso darle nuovamente la parola, onorevole Mellini. Ella ha fatto il suo intervento e ha espresso la sua opinione. Io, per chiarezza dell'Assemblea, ho voluto dire subito qual è l'opinione della Presidenza su questo punto particolare, perché ognuno sappia, al momento in cui si vota, trarne le debite conseguenze.

DI VAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo alle considerazioni fatte dal collega Pazzaglia.

Sempre mantenendosi sulla linea della seconda ipotesi, ritengo che, alla luce della pur scarsa normativa, non vi sia dubbio che il Parlamento abbia il dovere di votare anche sugli imputati che abbiamo definito « laici ». Questo — come dimostrerò con un rapidissimo riferimento — per le norme sia del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, sia della legge n. 20 del 1962, sia del codice di procedura penale.

In primo luogo, l'articolo 34 della legge n. 20 del 1962, prevede che: « Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale ».

In secondo luogo, l'articolo 96 della Costituzione dispone che: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

In terzo luogo, l'articolo 17 della legge n. 20 del 1962, che è molto importante, stabilisce che: « La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale ».

Ho voluto leggere questi articoli, signor Presidente, perché mi sembra indubbio

che si debba considerare quello di cui ci occupiamo un vero processo, nel quale ogni atto è legato all'altro, con la sequenza prevista dal processo penale italiano.

Sulla base di questi articoli, dobbiamo dedurre che, per essere messi in stato d'accusa innanzi alla Corte costituzionale, mantenendo un valido contatto processuale, è necessario un atto di accusa, che non può essere sostituito dalle conclusioni della relazione della Commissione inquirente.

Dobbiamo quindi andare oltre e precisare che la Commissione inquirente, a norma dell'articolo 16 della legge n. 20 del 1962, ha a suo tempo ritenuto opportuno, in vista della connessione, disporre la riunione dei procedimenti, che è tutt'ora in vigore.

Come tutti sanno, il Parlamento potrebbe, con apposita deliberazione, disporre la separazione dei procedimenti, qualora la ritenga conveniente, ma fino a quando la riunione dei procedimenti stessi è valida, la situazione degli imputati è, a norma dei principi generali del diritto e di quanto previsto dagli articoli 45 e 49 del codice di procedura penale, perfettamente analoga.

I procedimenti sono stati riuniti, perché la Commissione inquirente ha evidentemente ritenuto applicabile nella specie l'articolo 45 del codice di procedura penale, con le quattro ipotesi che tutti conoscono e che è quindi inutile ripetere.

Non posso però non leggere il terzo capoverso dell'articolo 49 del codice di procedura penale in cui si prevede una fattispecie analoga a quella di cui discutiamo: « Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'Alta corte di giustizia o dei tribunali militari, la competenza per tutti appartiene al giudice speciale. Questi tuttavia può ordinare per ragioni di convenienza, con provvedimento insindacabile, la separazione dei procedimenti ».

Ed è in base a questa norma che in questo momento anche noi potremmo disporre la separazione dei procedimenti, separazione che per altro, sul piano del merito, non sarebbe possibile né giusta, in quanto ricorrono in maniera totale le ipotesi previste dall'articolo 45 del codice di procedura penale.

Nell'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si fa esplicito riferimento all'articolo 45 del codice di procedura pe-

nale e questo significa che il richiamo generico alle norme dei codici penale e di procedura penale, contenuto nell'articolo 34 della medesima legge (di cui prima ho dato lettura) viene ulteriormente specificato.

Mentre parliamo, quindi, esiste uno stato di connessione e, pertanto, di riunione dei procedimenti, per cui l'imputato senatore Gui si trova nella stessa situazione — dal punto di vista processuale — dell'imputata Fava.

A questo punto, non è quindi possibile applicare la prima tesi di cui ha parlato il Presidente, secondo la quale gli imputati « laici » seguirebbero, per ragioni di inerzia, di fronte alla Corte costituzionale gli imputati « non laici » nel caso di messa in stato di accusa di uno di questi ultimi. Mancherebbe, come ho detto prima, un anello della catena processuale, perché gli imputati « laici » si presenterebbero davanti alla Corte costituzionale senza un atto di legittimazione passiva.

Ecco perché ritengo che, essendo stata chiesta la separazione dei procedimenti ed essendo legittimo che noi oggi votiamo prima sui due ministri, in seguito, constatata la presenza della *conditio sine qua non* della messa in stato di accusa dei ministri, si dovrà procedere alle votazioni sulla posizione dei singoli « laici ».

Come tutti hanno rilevato, in quest'aula i « laici » non hanno potuto partecipare al dibattito e non sono stati difesi: non potremmo ora commettere la grave illegalità di non pronunciarci su di loro, perché — in ipotesi — anche i « laici » potrebbero seguire la eventuale sorte di uno dei ministri e non essere messi in stato di accusa.

Trattandosi di diritti che non possono in alcun modo essere ignorati, ritengo che il Parlamento abbia il preciso dovere di votare anche sulle singole posizioni degli imputati « laici ».

DEL PENNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, riteniamo di dover aderire alla prima delle due tesi da lei esposte, perché anche le considerazioni di carattere procedurale, formulate dai colleghi intervenuti poc'anzi nel dibattito, non scalfiscono l'elemento centrale del nostro ordinamento e della decisione che dobbiamo assumere in questo

momento: la previsione costituzionale che il Parlamento interviene per la messa in stato di accusa degli ex ministri. Su questo deve essere riservato il nostro voto e su questo la funzione di filtro politico del Parlamento deve svolgersi, come è previsto nella nostra Carta costituzionale. Se vi fosse un allargamento del voto anche sugli imputati « laici » ciò sarebbe contraddittorio con le decisioni che abbiamo assunto, all'inizio di questo dibattito, in merito alle richieste presentate dai difensori degli imputati « laici ».

Se in questa fase, dopo aver deciso di non consentire una difesa agli imputati « laici » ritenessimo tuttavia di pronunciarci su di essi, rivendicheremmo una funzione giurisdizionale piena in una fase che, nell'interpretazione data dalla Presidenza all'inizio della discussione, è stata considerata come fase giurisdizionale affievolita. Riteniamo perciò che si debba procedere alla votazione solo per i due ex ministri.

PENNACCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione che stiamo per assumere è certamente assai delicata e gravida di conseguenze, rappresentando la prima concreta applicazione delle norme speciali sul procedimento d'accusa. Pur ritenendo che l'Ufficio di Presidenza, nella sua imparzialità, avrebbe avuto la facoltà di esprimere una sua precisa indicazione al riguardo, ci rendiamo conto che l'argomento è di tale importanza, anche ai fini dei successivi sviluppi, da meritare una pronuncia da parte dell'Assemblea; e ciò rende più vincolante un comportamento che trovi esclusiva legittimazione nelle disposizioni oggi vigenti. Non è solo della nostra parte, ma è totalmente condivisa da ogni settore del Parlamento la volontà di esprimere con libertà anche l'obiettività del giudizio, attraverso una rigida applicazione delle norme approvate all'unanimità in passato, al di fuori dell'emotività del caso concreto.

Complesso indubbiamente è il problema e fondati sono i motivi a sostegno delle diverse tesi, ma i riferimenti giuridici cui possiamo ispirarci sono sostanzialmente due. In primo luogo, l'articolo 96 della Costituzione prevede la competenza del Parlamento in seduta comune a porre

in stato di accusa i ministri e (per l'applicabilità prevista delle norme non contrastanti del codice di procedura penale) anche i cosiddetti « laici » indiziati di reati in concorso o connessione con quelli di cui devono rispondere i ministri. Il Parlamento è cioè legittimato a porre in stato di accusa in via diretta soltanto i ministri ed in via indiretta i « laici » che sono semplicemente attratti per connessione nel procedimento contro i ministri. Ciò conferma l'opportunità delle iniziali dichiarazioni del Presidente Ingrao in merito alla particolare natura assunta dal Parlamento convocato in seduta comune per i procedimenti d'accusa.

In secondo luogo, l'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, riserva al Parlamento, in questi casi, la possibilità sia di riunire per connessione nuovi procedimenti, sia di separare, se lo ritiene conveniente, connessioni in precedenza disposte dalla Commissione inquirente.

Secondo il nostro giudizio, pur con il rispetto totale delle tesi altrui, non essendosi verificato né il primo né il secondo caso, il Parlamento ha così affermato la sua inequivoca volontà di mantenere la situazione di accusa predisposta dalla Commissione inquirente; e l'oggetto della votazione non può, quindi, che riguardare questa situazione con tutte le connessioni ivi contemplate.

Infatti, secondo la nostra opinione, subordinata però a quanto dirò in conclusione, una decisione per il rinvio dei ministri, o soltanto di uno di essi, al giudizio della Corte costituzionale porta automaticamente alla cognizione dello stesso giudice, per l'affermata applicabilità delle norme del codice penale e di procedura penale, anche gli imputati « laici » concorrenti o imputati di reati connessi. Un voto, invece, per il non rinvio, un voto, cioè, che stabilisca di non porre in stato di accusa i ministri, sempre per applicabilità delle norme suddette, restituisce al giudice naturale, cioè alla magistratura ordinaria, i « laici » imputati per connessione.

Ciò è valido anche per il caso di concorso che può esistere contemporaneamente con ministri e « laici » non ancora giudicati, e sarà sempre l'autorità giudiziaria ordinaria — qui non si omette nulla, onorevole Pazzaglia — a valutare se le posizioni dei « laici » concorrenti siano tali da far escludere o meno la perseguibilità

degli imputati, a seguito della pronuncia del Parlamento che respinge la messa in stato di accusa.

In tal modo riteniamo che nessuno venga sottratto al suo giudice naturale, e che possa essere sufficiente, ai fini della definizione del procedimento nei riguardi di tutti gli imputati, la sola votazione che si riferisce ai ministri. Del resto, una diversa procedura, specie quella ipotizzata di una votazione per ogni capo d'imputazione dei ministri e dei « laici », oltre a non trovare a nostro giudizio pieno conforto nelle norme vigenti, testè richiamate, potrebbe, anche se in via astratta, ma sempre possibile, dar luogo a decisioni giuridicamente contrastanti ed infirmare così la validità delle decisioni adottate.

Infine, non sarebbe comprensibile, credo, un giudizio isolato sui « laici », di cui, per esatta interpretazione delle norme vigenti, qui non abbiamo parlato, se non in posizione di riflesso rispetto a quella dei ministri.

Questa la nostra tesi, e quindi la nostra preferenza. Ma l'importanza del tema e la portata delle conseguenze della nostra decisione sono di rilevante, fondamentale entità. Per questo il nostro gruppo, al di sopra delle singole opinioni qui espresse, ritiene di rilevante importanza che vi sia l'espressione di un voto di consistente peso maggioritario e pressoché totalmente condiviso. Siamo quindi disponibili a qualunque ragionevole soluzione — per questo facciamo appello alla sua particolare sensibilità, signor Presidente — che consenta un tale tipo di voto e che ci metta al riparo, soprattutto, da qualunque ipotesi di nullità futura.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, dico subito che noi propendiamo nettamente per la seconda tesi prospettata dal Presidente.

Dobbiamo riconoscere che questi imputati non ex ministri, non so perché chiamati « laici »,...

PAJETTA. Per aumentare il numero.

BOZZI. ...li abbiamo trattati qui dentro non molto bene; e reuderemmo loro anco-

ra un callivo servizio, se li rinviassimo senza una nostra valutazione innanzi al giudizio della Corte costituzionale, in forza di una *vis attractiva* che si risolverebbe, in sostanza, in un riconoscimento presuntivo dell'esistenza di indizi anche nei confronti di persone delle quali noi non facciamo nessuna valutazione.

Può essere giusto o ingiusto applicare l'istituto della connessione nei procedimenti di accusa contro ministri od ex ministri, ma la legge lo prevede e alla legge dobbiamo dare ossequio; e una volta ammessa la connessione, non ci possiamo fermare a mezza strada.

La connessione è un fatto procedurale che sposta le competenze e, nel caso specifico, attrae nella competenza della Commissione inquirente e del Parlamento in seduta comune i procedimenti connessi, ma in tutte le fasi della procedura. Non ci possiamo arrestare a metà, esaurirla alla Commissione inquirente: verremmo meno alle regole che presiedono alla connessione.

Inoltre, dinanzi alla Corte costituzionale si va per un atto di investitura — è stato detto di legittimazione — da parte del Parlamento in seduta comune; e la legge e il regolamento, costituzionali o incostituzionali che siano, definiscono questo atto come atto di accusa. Dov'è l'atto di accusa nei confronti dei « laici »? Non esiste! Sarebbe un'accusa presuntiva: siccome il Parlamento in seduta comune, poniamo, ritiene di dover rinviare i due ex ministri, si presume quindi che debbano essere rinviati anche tutti gli altri « laici », prescindendo da una valutazione individuale e personale.

La connessione è un fatto procedurale, ma non ci esime dal dovere di una valutazione separata delle posizioni dei singoli prevenuti nel procedimento.

Per queste ragioni noi, ripeto, propendiamo per la seconda tesi prospettata, signor Presidente.

FRACCHIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, la novità e la delicatezza delle questioni poste dalla Presidenza vanno certamente al di là dell'interesse e della curiosità per una disputa giuridica e investono problemi importanti per la conclusione di questo nostro dibattito.

Resta, comunque, assodato ed acquisito un punto fermo, e cioè che la votazione nei confronti degli ex ministri, senatore Gui e onorevole Tanassi, sarà fatta per prima, in modo contestuale e separato.

Si tratta, successivamente all'esito di questa votazione, di ricavare le conseguenze dell'esito medesimo. Il Presidente ci ha detto, e l'Assemblea è unanime a questo riguardo, che nel caso, che per noi costituisce denegata ipotesi, della non messa in stato d'accusa degli ex ministri, gli imputati « laici » verrebbero rinviati all'autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso, invece, in cui venisse affermata — come noi auspichiamo — la responsabilità, e quindi la messa in stato di accusa degli ex ministri, si tratta di stabilire in quali modi gli imputati cosiddetti « laici » seguiranno la loro sorte davanti all'Alta corte di giustizia.

La disputa c'è, ed ha investito zone interessanti e valide della nostra dottrina costituzionalista e processualista. Io non mi sento di prendere aperta, decisa, inequivoca posizione rispetto all'una o all'altra tesi, ben conoscendo l'importanza degli argomenti che hanno sostanziato le conclusioni cui le stesse, opposte tesi sono pervenute. Ma sta di fatto — e mi limito ad osservare — che, nel caso di specie, si tratta pur sempre di responsabilità penale a titolo personale e che, comunque sia, pur trattandosi di reati plurisoggettivi o a schema fisso (fatta eccezione, però, per l'ipotesi di truffa aggravata), e pur trattandosi di connessione prevista tra le ipotesi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, certo c'è sempre un'autonoma posizione penale personale. Prova ne sia che lo stesso istituto del citato articolo 45 è un istituto processuale, che non regola aspetti sostanziali della posizione personale dell'imputato.

Aggiungo un ulteriore argomento, che porgo all'attenzione dell'Assemblea. Se è vero che la Corte costituzionale, alla quale perverranno gli atti, potrà rivedere, all'interno delle singole formulazioni di accusa, gli altrettanti addebiti che sono oggi contestati, è parimenti vero che la Corte costituzionale è condizionata dal documento che noi trasmettiamo, da questo documento di accusa. Di contro, onorevoli colleghi, la dottrina costituzionalista replica a tutto questo con l'argomento che la messa in stato di accusa riguarda solo i ministri, e non può riguardare i privati, e che le conseguenze della *vis attractiva* nei confronti della procedura e del voto per i ministri consen-

tono, attraverso l'istituto della connessione, di trasferire il tutto all'Alta corte di giustizia.

Noi — come ho già detto — propendiamo per la tesi esposta per seconda dall'onorevole Presidente. Propendiamo per tale seconda tesi anche per un argomento di carattere regolamentare. L'articolo 27, penultimo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dice: « La votazione ha luogo a scrutinio segreto, e può essere disposta per parti separate ». Questa richiesta è stata avanzata, signor Presidente. Ella l'ha ricevuta e, nello stesso tempo, l'ha già anche regolamentata con la indicazione del tipo di votazioni che dovrebbero essere effettuate. Penso che questa norma regolamentare potrà anche essere messa ai voti dell'Assemblea, ma difficilmente potrà essere disattesa nella richiesta che l'ha introdotta.

Concludendo, intendo di dover aderire a nome del gruppo comunista alla seconda tesi esposta dall'onorevole Presidente, quella cioè favorevole ad un voto separato, anche per il richiamo precipuo alla norma regolamentare.

NENCIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, siamo in presenza di una questione molto delicata che, secondo il nostro avviso, va valutata prima di tutto dal punto di vista tecnico-giuridico e, successivamente, dal punto di vista politico. Non c'è dubbio che la messa in stato d'accusa, così come configurata nell'articolo 96 della Costituzione e nella tradizione dell'Alta Corte di giustizia, riflette esclusivamente i ministri e non gli inquisiti « laici ». Tale dubbio non sussiste nemmeno nel disposto della legge costituzionale n. 1 del 1953 che, prevedendo all'articolo 12 la creazione della Commissione inquirente e proiettandola verso il procedimento successivo, prevede la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune. E quando l'articolo 27 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa prevede la proposta di messa in stato d'accusa, si riferisce esclusivamente ai ministri e non può certo riferirsi ai « laici » implicati nel procedimento.

A parte questa situazione, vi sono ragioni di carattere terminologico che dovrebbero determinare una interpretazione sistematica delle norme costituzionali in armonia con l'ordinamento giuridico vigente. E vi sono, comunque, altre ragioni certamente determinanti per la scelta della prima delle proposte prospettate dal Presidente.

Avremmo preferito, signor Presidente, che la scelta, di contenuto meramente regolamentare, fosse stata assunta dalla Presidenza invece di affidarla alla sia pur autorevole trattazione dell'Assemblea e di farla dipendere da un voto, quando coinvolge situazioni delicatissime che la Presidenza stessa avrebbe potuto rilevare tenuto conto della opinione espressa nella Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Signor Presidente, ritengo che vi sia una norma del codice di procedura penale che non è stata valutata ai fini di questa scelta. È vero che l'articolo 16 della legge n. 20 del 1962 prevede i reati connessi; è vero che la stessa legge prevede che il Parlamento in seduta comune possa dichiarare la connessione di determinati reati. Questo termine « connessione » — di carattere prettamente tecnico — non riflette, nella fattispecie in esame, solo reati connessi, ma le proposte di messa in stato d'accusa della Commissione inquirente (e mi permetto di dire che vi è stato un errore anche nella relazione, quando essa chiede la messa in stato di accusa per i non ministri) ricomprendono anche alcune ipotesi che non possono minimamente essere ritenute connesse. Ci troviamo, cioè, di fronte a determinati reati che sono connessi, di fronte a reati plurisoggettivi ed al concorso in determinati reati, come nella ipotesi del reato autonomo di truffa aggravata previsto per i fratelli Lefèbvre.

Ora, quando si parla di reati connessi, non ci si può che riferire in questo caso ad azioni antiggiuridiche poste in essere da non ministri che vengono giudicati a norma, appunto, dell'articolo 16 della legge n. 20 del 1962, in virtù del principio dell'economia dei giudizi, preordinato, in via generale, ad evitare le contraddizioni che potrebbero derivare dalla possibilità di due diversi giudizi sui medesimi fatti.

Come diceva l'onorevole Bozzi, la connessione è un istituto di carattere processuale: è vero, ma è anche un istituto di efficacia sostanziale perché, nella dinamica del giudizio, essa rappresenta una certa

« economia » nel senso che un reato può essere la prova di altro reato. La connessione rappresenta, cioè, il « momento magico » del giudizio che, talvolta, la impone: pertanto essa ha dei riflessi di carattere sostanziale oltre che processuale. Siamo comunque di fronte ad una proposta di messa in stato d'accusa sia dei ministri sia di coloro che devono rispondere — secondo un termine improprio — dei cosiddetti reati connessi.

Come già abbiamo detto nel corso della discussione generale, il Parlamento, in questo modo, verrebbe chiamato ad esprimere una valutazione di carattere giuridico-processuale, ma anche e soprattutto politico, non solo nei confronti dei ministri ritenuti responsabili di quelle ipotesi criminose — che sono contenute nella conclusione della relazione — ma anche nei confronti di privati cittadini che si sono resi colpevoli di reati di diritto comune, previsti dal nostro codice penale. Abbiamo inoltre detto che non ritenevamo di parlare dei cosiddetti « laici » al fine di rispettare le norme contenute negli articoli 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione e quelle contenute nel regolamento parlamentare e nelle leggi sui procedimenti di accusa. Ecco perché non possiamo assolutamente parlare — né esplicitamente né implicitamente — delle loro posizioni, a meno che non intendiamo violare la nostra Carta costituzionale.

Ricorrere al quarto comma dell'articolo 27 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, significa scomporre i singoli capi di imputazione, aggravando eventualmente — attraverso l'eliminazione delle attenuanti — la posizione dei privati cittadini che non possono minimamente avvalersi — come vorrebbe la nostra Costituzione — della possibilità di difendere il proprio onore e la propria libertà. Tutto ciò è veramente assurdo e non ritengo che il Parlamento debba accedere ad una simile interpretazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di seguire con la dovuta attenzione le argomentazioni svolte dagli oratori. Mi rendo conto che può esservi della stanchezza...

GUARRA. È troppo presto per la stanchezza!

PRESIDENTE. Ad ogni modo, adesso sono necessari impegno ed attenzione! Prosegua pure, senatore Nencioni.

NENCIONI. L'articolo 49 del codice di procedura penale (« effetti della connessione sulla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e su quella di giudici speciali ») dispone che se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria ed altri alla competenza di giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali militari, è competente per tutti il giudice ordinario. Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia e dei tribunali militari, la competenza per tutti appartiene al giudice speciale.

Siamo dunque di fronte alla Commissione inquirente che, giudicando sulla connessione, ci ha offerto determinate posizioni sulle quali noi non possiamo intervenire se non violando la Costituzione. E, nel caso in cui i ministri siano posti in stato d'accusa dal Parlamento, non possiamo che deferire i « laici » al giudice speciale indicato dall'articolo 49 del codice di procedura penale e dalla legge n. 20 del 1962, che recepisce le norme dello stesso codice (cioè anche l'articolo 49 testé citato). Nell'ipotesi che i ministri siano assolti da questa Assemblea, noi dobbiamo rimandare queste posizioni all'autorità giudiziaria ordinaria; per le stesse ragioni, per la stessa logica, per la stessa filosofia, ritenendo i ministri responsabili, dobbiamo trasmettere queste posizioni all'Alta corte di giustizia, cioè alla Corte costituzionale. Mi pare che per ragioni logiche, per ragioni di rispetto della Costituzione, per ragioni di rispetto del diritto della difesa, per ragioni di rispetto della nostra funzione, per l'esigenza di non dare un voto politico nei confronti di posizioni che hanno tutto di criminoso, ma niente di politico, noi non dovremmo — attraverso dei voti incontrollati e senza motivazione — scomporre delle ipotesi criminose! È un assurdo che il Parlamento non potrà mai sottoscrivere.

Quando l'onorevole Mellini si richiama al noto procedimento pendente presso la Corte costituzionale (e relativo ai reati connessi al caso Trabucchi); ebbene egli non riflette questa posizione, ma la posizione inversa; perché si è sostenuto che, assolto

l'ex ministro Trabucchi, non doveva essere trasmessa all'autorità giudiziaria la posizione dei « laici ». Ma questo non ci interessa, perché siamo in una posizione ben diversa. Noi siamo di fronte alla Commissione inquirente che ha trasmesso determinate posizioni e che ha ritenuto che queste debbano essere giudicate dal Parlamento, prima sotto il profilo politico per quanto concerne i ministri, e poi dalla Corte costituzionale.

In tali condizioni il Parlamento non può che giudicare la posizione dei ministri e, nel caso che i ministri non siano colpiti dall'accusa, ritornerà tutto all'autorità giudiziaria. Nel caso inverso, tutto dovrà essere trasmesso senza nessuna violazione all'Alta corte di giustizia, oggi Corte costituzionale.

Signor Presidente, io insisterei perché questa posizione venga presa dall'Assemblea, senza sottoporla ad un voto; anche se il voto si manifesta massiccio per la prima tesi, per questa tesi sarebbe veramente opportuno che la Presidenza si assumesse questa delicatissima responsabilità, come se ne è assunte tante altre.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, il dibattito stesso mi porta a non poter accettare il suo consiglio. La ringrazio della fiducia che mi dà, ma mi sembra che la discussione confermi quanto sia stato saggio, o per lo meno prudente, da parte della Presidenza aver sottoposto la questione alla discussione dell'Assemblea.

REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, la questione è processualmente molto delicata e quindi lo diventa anche politicamente. In proposito, desidero esprimere l'opinione del mio gruppo. L'onorevole Di Vagno si è richiamato al codice di procedura penale, alla Costituzione, alle leggi in materia ed al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. A questo punto, noi dobbiamo avere la consapevolezza di quale sia la fase in cui si trovano riunite le Assemblee, in riferimento al procedimento penale. Questa evidentemente è una fase corrispondente a quella del giudice istruttore; e la decisione che sarà presa dalle Assemblee sarà equivalente all'ordinanza di rin-

vio a giudizio del giudice istruttore o sarà l'equivalente della sentenza di non doversi procedere, allo stato degli atti. Il non prendersi cura della posizione dei cosiddetti laici è evidentemente un errore processuale.

È valida tuttavia l'osservazione di chi dice: ricordatevi, però, che voi, dal momento preliminare della discussione, da questa fase della procedura, avete escluso la presenza dei « laici ». I « laici » avevano domandato di essere sentiti. Le loro istanze sono state prese in considerazione, però sono state respinte, quindi essi non sono stati sentiti in questa fase, che è la fase di giudice istruttore; e voi, decidendo della loro sorte in questo momento, decidereste della sorte di chi voi non avete sentito e di chi non avete consentito che in questa fase potesse esporre le proprie ragioni.

Sono due situazioni di fatto evidentemente tra loro contrastanti.

Tecnicamente, sono portato personalmente a preferire la seconda tesi. Riconosco però come l'aspetto combinato, politico e giuridico della questione, possa portare a conclusioni diverse da questa.

Ritengo, pertanto, opportuno che venga avanzata una proposta di sospensione, perché, sia pure sottraendo o non affidando al Presidente il duro compito di decidere come Presidente, secondo il nostro avviso, è bene che su questa questione, che è delicatissima e che può comportare in ogni caso delle conseguenze processuali paradossali, la decisione sia presa dall'Assemblea dopo serie meditazioni del modo con cui è opportuno deliberare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo dibattuto le due ipotesi possibili e abbiamo ascoltato le diverse posizioni.

C'è la proposta dell'onorevole Reggiani, che a me sembra una proposta ragionevole. Comunque, anche per consentire una votazione ordinata, ritengo opportuno concedere un po' di tempo per riflettere.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 13,15.

MAMMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori e deputati, a seguito di